



Bando BDR 4/2026

**BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA
DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO DI
"SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA"
GSD 06/MEDS-26 - S.S.D. MEDS-26/C**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO

- VISTI i finanziamenti provenienti dai fondi:
"000318_22_STUDIO_EQS1.20.01_FIDIA_LAMBIAS E – STUDIO CLINICO
EQS1.20.01_PROF. LAMBIASE;
- VISTA la richiesta del Responsabile scientifico Prof. Alessandro Lambiase di attivare n.1
borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo "Modello organizzativo per la
caratterizzazione e il trattamento della cecità bilaterale da deficit delle cellule
staminali corneali: impiego della mucosa orale bioingegnerizzata, dalla ricerca di
base alla pratica clinica";
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Organi di Senso del 29.04.2026 con la
quale è stata approvata l'emanazione del bando per n.1 borsa di ricerca sulla
seguente tematica: "Modello organizzativo per la caratterizzazione e il trattamento
della cecità bilaterale da deficit delle cellule staminali corneali: impiego della
mucosa orale bioingegnerizzata, dalla ricerca di base alla pratica clinica";
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca;

DECRETA

Art. 1 Oggetto della selezione

1. E'indetta una selezione pubblica da svolgersi presso il Dipartimento di Organi di Senso nel seguente ambito:
 - a) Tematica: "Modello organizzativo per la caratterizzazione e il trattamento della cecità bilaterale da deficit delle cellule staminali corneali: impiego della mucosa orale bioingegnerizzata, dalla ricerca di base alla pratica clinica";
 - b) Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Lambiase;
 - c) Gruppo scientifico-disciplinare/Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: GSD 06/MEDS-26 - S.S.D. MEDS-26/C – Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
 - d) Provenienza del finanziamento:
"000318_22_STUDIO_EQS1.20.01_FIDIA_LAMBIAS E – STUDIO CLINICO
EQS1.20.01_PROF. LAMBIASE; Durata: 6 mesi;



- e) Importo; € 6.510,00 (comprensivo di tasse);
- f) Rinnovo o proroga: SI

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche: possesso della Laurea in Ortottica ed assistenza Oftalmologica;
2. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Centro di Spesa: organidisenso@cert.uniroma1.it, nell'oggetto indicare "*Candidatura Bando BDR 4/2026*" entro e non oltre il 29.09.2026 ore 23:59;

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti necessari per l'ammissione
- ulteriori titoli richiesti per la selezione indicati all'art 4 del bando;

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del Centro di Spesa: organidisenso@cert.uniroma1.it;

Art. 4 Selezione

1. La selezione per le borse di ricerca avviene per titoli e colloquio;
2. Sono Titoli Valutabili: Laurea in Ortottica ed assistenza Oftalmologica;
3. I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio sono determinati dalla Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle Borse di Ricerca, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.
4. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:
 - a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/candidati/e;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli/ i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio.



5. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed essere resa nota prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sulla pagina *web* del Centro di Spesa.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Centro di Spesa e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Centro di Spesa della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web del Centro di Spesa.

6. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

7. La mancata presentazione del/la candidato/a al colloquio, ove previsto dal bando, comporta l'esclusione dalla procedura.

8. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 5 Esiti della selezione

1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del Centro di Spesa. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.

2. Verificata la conformità degli atti, il Responsabile del procedimento redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina *web* del Centro di Spesa.

3. Il Direttore del Centro di Spesa trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

4. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Centro di Spesa che ha bandito, pena decadenza.

5. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Art. 6 Diritti e doveri dei borsisti

1. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice etico di Sapienza, e sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.



2. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
3. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
4. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
5. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art 7. Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del medesimo Regolamento.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.
3. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. La borsa è incompatibile con:
 - a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca o contratti di ricerca ex Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
5. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.



Art. 8 Sospensione, Revoca o Recesso

1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-bis, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151.
2. L'attività di ricerca può essere sospesa per gravi motivi di salute, debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Centro di Spesa.
5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Centro di Spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
6. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Art. 9 Copertura assicurativa

Il Centro di Spesa provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Inquadramento fiscale e contributivo

Le borse di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
2. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei



requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

3. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

4. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Centro di Spesa.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la Sig.ra Anna Maria Zani (annam.zani@uniroma1.it).

Roma, 09.09.2026

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Giovanni Sbarra

Il Direttore
Prof. Alessandro Lambiase